

COMUNE DI BESNATE (Provincia di Varese)



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 26/05/2022

SOMMARIO

<i>ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ</i>	3
<i>ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI</i>	3
<i>ART. 3 - REQUISITI TECNICI</i>	3
<i>ART. 4 – CONVOCAZIONE</i>	4
<i>ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE</i>	4
<i>ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE</i>	5
<i>ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE</i>	5
<i>ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA</i>	6
<i>ART. 9 - REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CONSIGLIO COMUNALE</i>	6
<i>ART. 10 - VOTAZIONI</i>	6
<i>ART. 11 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO</i>	7
<i>ART. 12 – VERBALI</i>	7
<i>ART. 13 – SEGRETEZZA</i>	7
<i>ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</i>	7
<i>ART. 15 - NORME FINALI</i>	8

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengano mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto su decisione del Presidente del Consiglio comunale.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e della conferenza dei Capigruppo, nonché alle riunioni della Giunta.

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale svolte totalmente in modalità videoconferenza sono comunque pubbliche e – in base alla disponibilità tecnica – devono essere trasmesse in diretta streaming avvalendosi di canali di libero accesso e/o registrate e successivamente pubblicate integralmente sul portale istituzionale del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. L'obbligo di diffusione o pubblicazione non si applica per le sedute in modalità mista ove il pubblico abbia potuto accedere al locale in cui hanno luogo.
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali con le medesime modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) ove necessario ai fini della formazione del processo decisionale, la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle

- posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale, fatta salva la presenza del personale addetto alla gestione tecnica delle sedute;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

ART. 4 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente dell'organo convoca la seduta con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'organo stesso.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, dei soggetti destinatari e dell'accesso alla documentazione si osservano le norme previste dal relativo Regolamento, eventualmente integrate per far fronte a specificità proprie delle sedute in modalità telematica.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche funzionari o soggetti esterni competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure non appartenenti all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. La documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili del Sistema Informatico dell'Ente o cloud, ad accesso riservato per gli aventi diritto, ai quali sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o negli spazi di cui al precedente comma 6, ovvero mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni

del presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account o link di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale. Analogamente per le altre assemblee si applicano i relativi regolamenti di funzionamento.
2. Salvi casi di impossibilità tecnica, dei quali verrà dato atto nel verbale, durante le sedute di Consiglio Comunale e Giunta, i componenti devono mantenere accesa la telecamera al fine di consentire al Segretario Comunale la verifica dell'effettiva partecipazione ai lavori.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Per quanto attiene il Consiglio Comunale e la Giunta, dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere/Assessore impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque

disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 1 ora per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

- c) la disconnessione dalla seduta del Segretario Comunale. In questo caso il Presidente sospende immediatamente la seduta fino alla risoluzione delle problematiche ed alla riconnessione del Segretario Comunale. Qualora ciò non fosse possibile, la seduta viene dichiarata conclusa e della circostanza il Presidente dà atto in apposita dichiarazione che verrà allegata al verbale.

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.
3. Si applicano per quanto possibile le disposizioni di cui al precedente art. 7.

ART. 9 - REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CONSIGLIO COMUNALE

1. Per quanto riguarda il numero e la durata degli interventi, nonché l'eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta può provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

ART. 10 - VOTAZIONI

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il votante il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del votante chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- 3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo.

ART. 11 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Salvi casi eccezionali legati a stati di emergenza, le sedute nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto possono svolgersi esclusivamente in presenza.
2. Ferma restando la previsione di cui al precedente comma, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al soggetto che lo ha espresso.

ART. 12 - VERBALI

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. A cura del Segretario Comunale, nell'esercizio delle funzioni proprie, il verbale contiene inoltre ogni dichiarazione dei componenti l'assemblea in ordine alla sussistenza del numero legale ed ad eventuali circostanze che influiscano sul collegamento non garantendo la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso.

ART. 13 - SEGRETEZZA

1. Le sedute della Giunta sono segrete. Pertanto, ogni componente la Giunta deve – sotto la propria esclusiva responsabilità – effettuare il collegamento in luoghi e/o con accorgimenti tali da garantire la segretezza della seduta.
2. Nei casi in cui, per le sedute di Giunta, o per quelle del Consiglio o di commissioni che prevedano lo svolgimento in seduta segreta, sia richiesta l'assistenza tecnica nella gestione della seduta telematica da parte di personale del Servizio CED dell'Ente o di soggetti terzi, gli stessi sono comunque tenuti al rispetto del segreto d'ufficio a norma di legge.

ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. 1. Le riprese audio/video in corso di seduta riguardano di norma i componenti del

Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale.

2. Qualora per motivi tecnici o logistici la ripresa in campo lungo coinvolga anche lo spazio dedicato al pubblico, all'ingresso del luogo di svolgimento della riunione sono affissi appositi cartelli di avviso.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche nei casi in cui gli stessi siano attivati in via accidentale.

ART. 15 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale, ovvero ai regolamenti di istituzione o funzionamento degli altri organismi.